

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MONTESI ROBERTO

Nella seduta del 16/06/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, titolare di uno studio tributario, dichiara di essere intestataria presso la resistente di un conto corrente assistito da fido assegni di euro 40.000,00 e da un fido per anticipo commerciale di euro 15.000,00, precisando di aver utilizzato tali fidi nei termini di quanto autorizzato.

Rappresenta, inoltre, che in data 04/08/2015, venivano portati all'incasso dai rispettivi beneficiari n. 3 assegni da lei emessi per un importo complessivo di euro 11.185,00, ma la responsabile della filiale si rifiutava di utilizzare i fidi concessi al fine di pagare i titoli di credito, così costringendola a versare un assegno circolare dell'importo di euro 12.200,00, per la cui emissione veniva richiesto un affidamento provvisorio di importo corrispondente.

Successivamente, in data 03/06/2015, la banca, senza fornire alcuna comunicazione, nonostante avesse ricevuto la presentazione di una distinta per n. 4 ri.ba, non utilizzava gli affidamenti concessi e si rifiutava di anticipare l'importo delle fatture. Analogo comportamento veniva assunto dall'intermediario in data 24/09/2015 con

riferimento a n. 13 ri.ba per un importo complessivo di euro 10.047,06. Infine, il 17/11/2015 veniva informata del fatto che la banca avrebbe addebitato la rata di mutuo erogata di euro 463,08, utilizzando la somma di euro 500,00 dell'anticipo di una ri.ba di euro 650,00 in scadenza per il 30/11/2015.

Rileva, alla luce dei fatti esposti, un'operatività arbitraria e non trasparente di parte resistente, fonte di danni per la sua immagine.

Chiede, pertanto, per il mancato pagamento degli assegni, una somma equivalente all'importo facciale oltre agli interessi maturati nella misura del tasso legale vigente; mentre per la mancata esecuzione dell'operazione di anticipo sulle ricevute e per lo spostamento arbitrario delle date di scadenza delle medesime, una somma pari all'importo facciale del totale di ogni fattura oltre gli interessi legali.

L'intermediario chiede con proprie controdeduzioni che il ricorso sia respinto in quanto infondato.

Al riguardo, riferisce che in data 09/08/2012, la ricorrente stipulava un contratto di affidamento utilizzabile mediante anticipazione salvo buon fine. Il 28/05/2015, la Guardia di Finanza notificava alla banca l'ordine di esibizione e il sequestro nei confronti della ricorrente con riguardo "agli estratti conto, le movimentazioni effettuate e gli assegni versati". Inoltre il 03/06/ 2015, prima dell'avverarsi dei fatti oggetto di contestazione, informava la cliente che, alla luce dell'alta percentuale di insoluti che persisteva ormai da tempo, la banca si sarebbe avvalsa della facoltà, prevista dal contratto, di non accettare la presentazione delle fatture ovvero di accoglierla solamente dopo l'incasso. Alla luce dei fatti illustrati, la resistente ritiene che le doglianze di controparte siano prive di ogni fondamento, sottolineando, peraltro, di aver assunto un comportamento corretto per non aver receduto dal contratto nell'interesse del cliente.

Per quanto riguarda gli assegni, rappresenta che i titoli portati all'incasso non sono stati pagati per difetto di provvista sul conto. L'intermediario, pertanto, non ritiene di aver assunto un comportamento censurabile.

DIRITTO

La controversie oggetto di esame nel presente procedimento richiede in primo luogo di esaminare la legittimità del comportamento assunto dalla banca con riferimento alla mancata accettazione e anticipo di alcune fatture emesse dalla ricorrente.

La documentazione agli atti mostra che con riferimento al contratto di affidamento utilizzabile mediante anticipazione salvo buon fine, sia prevista espressamente la facoltà della banca di recedere dal rapporto nonché ridurre o sospendere la linea di credito a insindacabile giudizio della medesima, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta con preavviso di 5 giorni.

Non si ritiene che nell'esercitare le suddette facoltà la banca abbia violato il dovere di buona fede e correttezza, in forza delle ingenti quantità di insoluti della ricorrente e la sua sottoposizione ad un procedimento penale, elementi oggetto di valutazione del merito creditizio di competenza dell'intermediario.

Il comportamento assunto dalla resistente, pertanto, risulta legittimo e a nulla vale invocare il mancato rispetto dei requisiti formali di comunicazione previsti dal contratto in

ragione dell'esistenza di una giusta causa che giustifica l'immediato rifiuto di anticipare l'importo delle fatture presentate per il pagamento.

Con riferimento al pagamento degli assegni l'esame della lista dei movimenti dell'agosto del 2015, allegata dalla stessa ricorrente mostra la veridicità di quanto sostenuto dalla banca, ossia che all'epoca sul conto non vi erano disponibilità sufficienti per coprire l'importo dei titoli emessi. Il comportamento assunto dall'intermediario, pertanto, anche sotto tale profilo non risulta censurabile. Al contrario si rileva che, così operando, la banca ha evitato conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente come la segnalazione in CAI e il protesto.

In conclusione le richieste della ricorrente risultano prive di fondamento.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA